

150 KV Papigno - Camerino ~~150~~ - ~~150~~ - ~~150~~ Decr
150KV Papigno - Chiusi 641 Def.
Div. 8 - n° 390

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le due istanze 20 Novembre 1924 della Società "Terni" per la industria e l'elettricità, corredate da progetti in pari data a firma del Direttore dei lavori, Ing. Chiapponi, tendenti ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto di energia elettrica alla tensione di 125 KV. che partendo dalla Centrale idroelettrica di Papigno presso Terni, in Provincia di Perugia, raggiungono rispettivamente la cabina dell'Unione esercizi elettrici in Camerino allacciando le cabine dall'Azienda Municipalizzata di Spoleto e della Società Umbra di Elettricità in Foligno e la cabina della Società elettromineraria Valdarno in Chiusi, situata presso il confine della Provincia di Perugia; e ad ottenere inoltre l'urgenza e indifferibilità delle relative opere;

Ritenuto che per i relativi attraversamenti la Ditta ha ottenuto il preliminare nulla osta; dalla Deputazione Provinciale di Perugia con lettera in data 1° Novembre 1924, n.8766; dalla Deputazione Provinciale di Macerata, come da deliberazione in data 29 Novembre 1924; dalla Sezione Lavori di Foligno delle FF.SS. in data 13 Novembre 1924 e dal circolo delle Costruzioni telegrafiche e telefoniche di Foligno in data 14 Novembre 1924;

Considerato che la chiesta dichiarazione d'urgenza e indifferibilità delle opere è giustificata dalla impellente necessità di collegare elettricamente gli impianti dell'Italia Centrale con quelli dell'Italia settentrionale, per gli eventuali scambi di energia appenninica con energia alpina nelle varie epoche dell'anno;

Che d'altra parte è necessario siano adottate le opportune cautele per la stabilità della linea, i cui tronchi costruiti hanno dimostrato l'insufficienza del tipo di fondazioni adottate per i tralicci per cui s'impongono talune prescrizioni per la costruzione di nuovi tronchi e alcune modifiche ai tronchi già impiantati;

Visto il rapporto n.4550, in data 13 Dicembre 1924, dell'Ufficio del Genio Civile di Perugia;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n.89 del 12 Gennaio 1925;

Visti la Legge 7 Giugno 1894, n.232, il Regolamento 25 Ottobre 1895, n.642, il Decreto Legge 22 Febbraio 1917, n.386, ed il Regio Decreto 20 Agosto 1921 n.1223;

Visti il R.D.L. 9 Ottobre 1919, n.2161 e il relativo Regolamento 14 Agosto 1920, n.1285 sulla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche

D e c r e t a

Art. 1 - La Società "Terni" per l'Industria e l'Elettricità, è autorizzata a costruire ed esercitare le suindicate linee di trasporto di energia elettrica alla tensione di 125 KV. Papigno-Chiusi, Papigno-Camerino.

Art.2 - Le linee dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche risultanti dal progetto allegato all'istanza e prima dell'esercizio dovranno essere collaudate dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia.

Art. 3 - L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione elettrica e delle speciali prescrizioni tecniche determinate dalle singole amministrazioni interessate per l'attraversamento delle opere di interesse pubblico ed è subordinata alle specifiche condizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 4 - Tutte le fondazioni dei tralicci costruite dovranno essere trasformate onde renderle monoliti della forma prismatica ordinaria, consimile a quella considerata nei calcoli allegati alle domande di autorizzazione, e dovranno essere rinforzati nelle zone di incastro i pali già impiantati mediante il prolungamento di almeno quattro diagonali nella parte inferiore del palo affegate nel blocco di calcestruzzo.

Art. 5 - L'angolo di incrocio degli attraversamenti stradali già costruiti non potrà essere inferiore a 45°: dovranno perciò essere modificati gli angoli che risultassero più acuti, con lo spostamento dei pali di attraversamento.

Art. 6 - Per i pali della parte di linea ancora da impiantarsi le diagonali del tronco inferiore di vase dovranno essere prolungate fino al piede del palo e le estremità dei montanti relativi dovranno altresì essere collocate con opportuno telaio in ferro.

Art. 7 - La linea non potrà, per nessuna ragione e nemmeno per tronchi esser messa in tensione, senza che siano state prima eseguite le modifiche di cui sopra e che siano state collaudate dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia.

Art. 8 - La Società resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea tutte quelle opere che dell'Ufficio del Genio Civile venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che fossero all'uopo stabiliti.

Art. 9 - Nel caso di inadempienza delle suindicate condizioni ed in particolar modo di quelle contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 del Regolamento 25 Ottobre 1895, n. 642, l'Amministrazione si riserva di far eseguire d'Ufficio, a spese della Società Esercente, tutte quelle opere che fossero riconosciute necessarie per tutelare la pubblica incolumità ed assicurare il regolare andamento dei servizi pubblici.

Art. 10 - E' in facoltà dell'Amministrazione di revocare la presente autorizzazione e modificarla ogni volta che, a suo giudizio insindacabile lo ritenga opportuno o necessario, senza che la Società possa domandare compensi ed indennizzi di sorta per danni che in conseguenza della revoca e modifica alla Ditta stessa derivassero.

Art. 11 - La Società viene ad assumere l'intera disponibilità per quanto riguarda i diritti e gli eventuali danni che potessero

comunque essere causati dalle linee di trasmissione e renderà l'Amministrazione sollevata da qualsiasi molestia le potesse derivare da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 12 - Per le spese di sorveglianza e di collaudo, da eseguirsi dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia, la Ditta depositerà presso la R. Sezione di Tesoreria di Perugia, a disposizione dell'Ufficio stesso, la somma di £. 2.000. Quale cauzione a garanzia degli obblighi verso i terzi la Ditta depositerà presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di £. 3000.-

Art. 13 - La validità della presente autorizzazione si intende subordinata al preventivo deposito di dette somme. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Ditta concessionaria.

Art. 14 - La esecuzione dei lavori per l'impianto delle linee contemplate dal presente Decreto è dichiarata urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 25 del R.D. 9 Ottobre 1919, N. 2161, e per gli effetti dell'art. 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, modificata dalla Legge 16 dicembre 1879, n. 5188.

Roma, 6 Marzo 1925

IL MINISTRO

F.to Giuriati